

SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di **separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio**, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Termini per la presentazione:	Non ci sono termini
Termini per la conclusione del procedimento:	30 giorni
Ufficio competente	Ufficio di Stato Civile
Responsabile:	Ufficiale dello Stato Civile
Indirizzo:	Piazza Nascimbeni 16
Telefono:	tel: 0433/70026
Indirizzo e-mail:	anagrafe@com-paularo.regione.fvg.it
Orario:	Lun al ven 10.00 alle 12.00 sab. 9.30 -11.30

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all'ufficiale dello stato civile del Comune:

- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l'atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero

L'assistenza di un avvocato è facoltativa.

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che:

- non abbiano in comune figli minori;
- non abbiano in comune figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano in comune figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non abbiano in comune figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

raggiungano l'accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l'uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell'abitazione, ovvero qualunque altra utilità economica) mentre può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un'unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla **negoziazione assistita** con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.

Come avviare la procedura

Rivolgersi all'ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l'acquisizione dei documenti.

Acquisiti i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l'accordo.

Sottoscrizione dell'accordo e sua conferma

Il giorno dell'accordo, l'ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per **separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio**, secondo le condizioni

pattuite. Compilato e sottoscritto l'accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.

Documenti da presentare

- **Documenti di identità;**
- **Richiesta di avvio procedimento**
- **(nel caso di divorzio) copia conforme della Sentenza di separazione o del decreto di omologa di separazione, passata in giudicato da almeno 12 mesi per la procedura di separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell'accordo stesso, oppure l'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile, trascorsi più di 6 mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo stesso.;**
- **(nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.**

Costi del procedimento

Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00, da versare all'atto della firma dell'accordo.

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell'accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell'accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'accordo è immediatamente efficace.